



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA

VIBO VALENTIA MARINA

Via Molo snc – Tel. +39 0963/5739400

e-mail: cpvibo@mit.gov.it – pec: cp-vibovalentia@pec.mit.gov.it – sito web: www.guardiacostiera.it/vibovalentia

ORDINANZA

Regolamento per l'espletamento del Servizio Integrativo Antincendio - Guardia fuochi nel Circondario marittimo di Vibo Valentia Marina

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Vibo Valentia Marina:

- VISTA:** la Legge 13 maggio 1940, n. 690 – “Organizzazione e funzionamento del servizio antincendio dei porti”;
- VISTO:** l’art. 20 della Legge 27 dicembre 1973, n. 850, relativa all’istituzione dei servizi antincendio integrativi negli ambiti portuali;
- VISTA:** la propria precedente Ordinanza n. 05/2007 del 27/02/2007 con la quale veniva regolamentato il servizio integrativo antincendio nei porti e approdi del Circondario Marittimo di Vibo Valentia Marina;
- VISTA:** la legge 10 ottobre 1990, n. 287 “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”, con la quale è prevista la possibilità di avvalersi dell’autoproduzione per lo svolgimento del servizio integrativo antincendio;
- VISTA:** la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 “Riordino della legislazione in materia portuale” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO:** il Dispaccio prot. n. 5201741 in data 18 aprile 1995 dell’allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione (D.G. del Demanio Marittimo e dei Porti) avente per oggetto “Servizio antincendio in ambito portuale – competenze del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco e del Comandante del Porto”;
- VISTO:** l’art. 5 del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272 – “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485” - che, ferma restando la possibilità di avvalersi dell’autoproduzione di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, fa obbligo ai datori di lavoro di avvalersi del predetto servizio integrativo

antincendio in tutti i casi in cui ciò sia espressamente previsto in appositi regolamenti/ordinanze adottati dall'Autorità Marittima, su conforme parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

VISTO: il Dispaccio n.82/056654/II in data 22 settembre 2000 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Rep.2° - Uff.II – servizi di istituto, con il quale viene confermato che il Servizio Integrativo Antincendio, in considerazione della rilevanza assunta sotto il profilo della sicurezza portuale, non viene compreso tra i servizi di interesse generale di cui al D.M. 14 novembre 1994 e che lo stesso servizio non può che rientrare nelle specifiche attribuzioni dell'Autorità marittima;

VISTO: il Dispaccio prot. n. DEM3/2707 in data 03/12/2001, con cui l'allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Unità di Gestione Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio marittimo) ha chiarito che il servizio integrativo antincendio per conto di terzi può essere svolto anche da coloro che svolgono attività d'impresa portuale ex art. 16 della Legge 84/94 a condizione che il personale da impiegare nell'una o nell'altra attività sia diverso;

VISTO: il Dispaccio prot. n. DEM3/1353 in data 23/05/2002 con cui l'allora Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (Unità di Gestione Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio marittimo) ha chiarito che un'impresa autorizzata allo svolgimento delle operazioni portuali possa svolgere anche il servizio integrativo antincendio per conto di terzi anche nel caso che detta impresa sia titolare di concessione ex art. 18 della Legge 84/94;

VISTA: la propria Ordinanza n. 52/2009 del 07/12/2009 con la quale è stato approvato e reso esecutivo il "Regolamento per il bunkeraggio di combustibili liquidi alle navi, ai pescherecci e alle unità da diporto all'ormeggio nei porti del Circondario marittimo di Vibo Valentia Marina;

VISTO: il Dispaccio n. 055697 in data 17 settembre 2004 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, che ribadisce il principio secondo cui il servizio integrativo antincendio rientra nella sfera di attribuzioni di cui l'Autorità Marittima è titolare nell'esercizio delle funzioni di polizia e sicurezza;

VISTO: il D.P.R. 6 giugno 2005, n. 134 "Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose";

VISTO: il Decreto Legislativo del 08 marzo 2006 n. 139, recante il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'art.11 della Legge 29 luglio 2003 n.229;

VISTO: il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 N. 81 - "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

VISTA: la propria Ordinanza n. 55/2009 del 16/12/2009 relativa a "uso di fonti termiche a bordo delle navi nel porto e nella rada di Vibo Valenti Marina";

VISTO: il Dispaccio prot. n. M_IT-PORTI/13683 in data 25/10/2012 – esteso dal

Comando Generale delle Capitanerie di Porto con dispaccio prot. n. 98393 in data 05/11/2012 – con cui l'allora Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Direzione Generale dei Porti ha rilevato che “il servizio integrativo antincendio è un’attività da svolgersi in regime di libera concorrenza e non possono, pertanto, sussistere restrizioni al suo esercizio, se non quelle relative alla verifica preventiva della qualificazione professionale degli operatori e dell’idoneità dei mezzi tecnici utilizzati da effettuare in sede autorizzativa dell’attività”;

VISTO: l’articolo 14 comma 3 del Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 97;

VISTO: il Dispaccio prot. n. 45300 in data 24/04/2020 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, che chiarisce come l’esercizio del servizio integrativo antincendio debba avvenire previa autorizzazione del Comandante del porto, su conforme parere del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, così come previsto all’art. 20 della legge 27 dicembre 1973, n. 850;

VISTO: il Dispaccio prot. n. 10045 in data 01.04.2022 del Ministero dell’Interno – esteso dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto con Dispaccio prot. n. 48616 del 08.04.2022 – con cui il Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale per l’Emergenza, il Soccorso Tecnico e l’Antincendio Boschivo - Ufficio Contrasto Rischio Acquatico, Specialità Nautiche e Sommozzatori, ha dettato le disposizioni in merito ai requisiti di idoneità soggettiva e di capacità tecnica che deve possedere il personale aspirante ai servizi antincendi integrativi negli ambiti portuali;

VISTO: la nota prot. n. 19701 in data 20.06.2022, con la quale è stata trasmessa la bozza del Regolamento per l’espletamento del servizio integrativo antincendio nei porti del Circondario Marittimo di Vibo Valentia Marina, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia, All’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ed al chimico del porto di Vibo Valentia Marina, Sig. CAMPISI Ferdinando per il rilascio del parere conforme di competenza;

VISTA: la nota prot. n. 12560 in data 01.07.2022, assunta in pari data in atti al prot. n. 21231 di questo Comando, con la quale Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia ha espresso in modo favorevole il proprio conforme parere riguardo il nuovo Regolamento per l’espletamento del servizio integrativo antincendio nei porti del Circondario Marittimo di Vibo Valentia Marina, ai sensi della legge 850/73;

VISTO: il verbale di riunione tenutasi in data 09.11.2023 per l’approvazione della bozza definitiva del presente Regolamento;

CONSIDERATA: la necessità di aggiornare, alla luce delle intervenute modifiche normative, la regolamentazione del servizio integrativo antincendio nei porti e degli approdi del Circondario Marittimo di Vibo Valentia;

VISTI: gli articoli 17, 30, 62, 65 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli

articoli 59, 84, 85, 87 e 88 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima – approvato con D.P.R. n. 328 del 15 febbraio 1952;

O R D I N A

Articolo 1

È approvato e reso esecutivo l'allegato "Regolamento per l'espletamento del Servizio integrativo antincendio nei porti e negli approdi del Circondario Marittimo di Vibo Valentia Marina", che costituisce parte integrante della presente Ordinanza.

Articolo 2.

L'Ordinanza n. 05/2007 del 27/02/2007 citata in premessa ed ogni altra disposizione in contrasto con le norme contenute nell'allegato Regolamento, è abrogata.

Articolo 3

Si fa obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza e nell'allegato Regolamento, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/vibo-valentia alla sezione "Ordinanze". I contravventori, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno puniti a mente degli artt. 1173, 1174 e 1175 del Codice della Navigazione.

Vibo Valentia Marina, (data del protocollo informatico)

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Luigi SPALLUTO
*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii.*



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
VIBO VALENTIA MARINA

Via Molo snc – Tel. +39 0963/5739400

e-mail: cpvibo@mit.gov.it – pec: cp-vibovalentia@pec.mit.gov.it – sito web: www.guardiacostiera.it/vibovalentia

REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
INTEGRATIVO ANTINCENDIO NEI PORTI DEL CIRCONDARIO
MARITTIMO DI VIBO VALENTIA MARINA

Premessa

1. Scopo del presente regolamento è disciplinare l'esercizio del *Servizio integrativo antincendio* nel porto di Vibo Valentia Marina, sia a bordo delle navi sia a terra. Rimangono ferme le competenze e le prerogative attribuite dalla vigente normativa al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, in materia di organizzazione del servizio antincendio nei porti e, in particolare, dalla legge 13 maggio 1940, n. 690.
2. Per *Servizio integrativo antincendio* s'intende il servizio di squadre ausiliarie antincendio reso per integrare, ove necessario, l'opera dei Vigili del fuoco.

Articolo 1

Campo di applicazione

1. L'espletamento del *servizio integrativo antincendio* può essere disposto:
 - a) a bordo delle navi, sostanti in porto o in rada;
 - b) a terra, negli ambiti portuali e nelle zone demaniali marittime complementari se limitrofe.
2. L'obbligatorietà del servizio è disposta con Ordinanze e regolamenti, ovvero con provvedimenti emanati dall'Autorità Marittima e, nei casi di cui al precedente comma 1 lettera b), anche dall'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, nell'area di propria competenza.
3. Il *Servizio integrativo antincendio* può essere espletato da:
 - a) Società, organizzazioni e associazioni, pubbliche o private, autorizzate dall'Autorità marittima ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 850 del 1973 e del presente regolamento; i predetti Soggetti, quando autorizzati, possono pertanto svolgere il *Servizio integrativo antincendio* per conto di terzi;
 - b) Imprese portuali che intendano avvalersi della facoltà di organizzare il *Servizio integrativo antincendio* in auto produzione (ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 272 del 1999) o per conto di terzi.
4. Il *Servizio integrativo antincendio* non può essere svolto in forma individuale.
5. Il servizio integrativo antincendio a mezzo Guardie ai fuochi deve essere richiesto dall'interessato alla Società autorizzata, quando previsto, con congruo anticipo, onde permettere l'organizzazione dello stesso senza ritardi.

Articolo 2

Autoproduzione del servizio

1. Ferma restando l'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento, è fatta salva la possibilità di avvalersi, sia a bordo che a terra, dell'autoproduzione di cui all'art. 9 della legge n. 287 del 1990, per l'espletamento del Servizio antincendio previsto dall'articolo 8, lettera c), della legge n. 690 del 1940 e dall'articolo 20 della legge n. 850 del 1973, nonché ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 272 del 1999.
2. Nel caso in cui un'Impresa portuale, o il bordo, non intenda svolgere il servizio di vigilanza antincendio in regime di autoproduzione, il servizio sarà svolto esclusivamente dagli altri Soggetti o Imprese portuali autorizzati, di cui al precedente articolo 1, comma 3. È vietato ad una Impresa portuale l'utilizzo di guardie ai fuochi dipendenti da altra Impresa.
3. Le Guardie ai fuochi che operano nell'ambito di un servizio svolto in autoproduzione da un'Impresa portuale, sono alle dipendenze del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Impresa portuale stessa, e non possono essere adibite ad altre mansioni o lavori, anche se temporanei, in occasione dell'espletamento del servizio. Il personale, di cui al presente punto, viene iscritto nel registro delle Guardie ai fuochi, di cui all'articolo

5, comma 1, del presente regolamento, con la qualifica di "*Guardia ai fuochi per l'esclusivo servizio di vigilanza antincendio sulle banchine o all'interno del terminal*".

Articolo 3

Imprese portuali ex articolo 16 e/o articolo 18 della legge n. 84 del 1994

1. Quando le Imprese portuali forniscono il Servizio integrativo antincendio per conto terzi, i lavoratori da occupare in tale attività devono essere distinti da quelli destinati allo svolgimento delle operazioni portuali; agli stessi deve essere applicato il contratto collettivo corrispondente a quello previsto per l'attività in parola (articolo 2070, comma 2, del Codice civile).
2. In ogni caso, ai fini dell'operatività portuale, condizione essenziale per avere/ mantenere l'autorizzazione allo svolgimento delle due attività, è che le stesse siano svolte dall'Impresa in maniera efficiente, senza ricadute negative sulle prestazioni dell'una e dell'altra.

Articolo 4

Iscrizione nel registro delle guardie ai fuochi

1. I soggetti che intendono iscriversi nel registro delle guardie ai fuochi dovranno presentare apposita istanza alla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina, conforme all'allegato 1 al presente Regolamento, corredata da tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma seguente.
2. Per ottenere l'iscrizione nel registro delle guardie ai fuochi, i soggetti interessati, alla data di presentazione della domanda, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino di un paese membro dell'Unione Europea;
 - b) aver compiuto 18 anni e non aver superato i 65 anni;
 - c) essere in possesso dei requisiti di idoneità psicofisica previsti dalle specifiche disposizioni in materia di reclutamento del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ai sensi del D.P.R. n. 76 del 06.02.2004. L'accertamento del possesso di detti requisiti è compito dell'Ufficio di Sanità Marittima o Ufficiale Sanitario di una Pubblica Amministrazione;
 - d) essere in possesso del diploma di scuola media inferiore;
 - e) saper nuotare e vogare (medesimo accertamento per l'iscrizione nelle matricole della Gente di Mare);
 - f) non aver subito condanne per i reati previsti dall'art. 238, punto 4 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, tenuto conto delle disposizioni emanate in materia dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 - g) essere stato giudicato idoneo all'esame teorico-pratico, dalla Commissione nominata dal Capo del Compartimento marittimo di Vibo Valentia Marina di cui al successivo art.5.

La domanda di ammissione all'esame teorico/pratico di cui alla lettera g), dovrà essere presentata utilizzando il modello allegato al presente Regolamento (**allegato n.1**), redatta in maniera chiara e leggibile in carta semplice e sottoscritta dall'interessato, direttamente alla Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina, durante l'orario di ricevimento del pubblico, allegando alla stessa la sottoelencata documentazione:

- n. 2 foto formato tessera;
- fotocopia del documento d'identità in corso di validità.

La Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina organizzerà le sessioni di esami nei periodi di cui al punto 1) del seguente art. 5, in funzione delle richieste pervenute.

3. La Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina, valutata la regolarità della domanda ed il possesso dei previsti requisiti, convocherà l'interessato per sostenere l'esame, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti. In carenza dei previsti requisiti, l'istanza verrà rigettata formalmente.

Articolo 5

Prove d'esame

1. Le sessioni d'esame si svolgeranno a richiesta dei soggetti interessati, da concordare in relazione alle esigenze dei membri della Commissione.
2. Il personale impiegato nei servizi antincendio integrativi deve possedere i requisiti di idoneità e di capacità tecnica derivanti dall'acquisizione delle materie di cui all'allegato 2 del presente Regolamento, relative a:
 - Competenza in merito alla prevenzione incendi e lotta antincendio a bordo dei natanti (Tabella 1);
 - Competenza in merito alla lotta antincendio avanzata a bordo di natanti (Tabella 2);
 - Competenza in merito all'organizzazione antincendi dei porti e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (Tabella 3)
 - Competenza in merito alle classificazioni di merci pericolose e procedure per lavori uso fiamma (Tabella 4).

Il programma d'esame per l'abilitazione del personale destinato allo svolgimento del Servizio Integrativo Antincendio in qualità di Guardia ai Fuochi, si articolerà in una prova teorica ed una prova pratica, secondo quanto previsto nell'**Allegato 2**.

Il candidato è giudicato idoneo se supera entrambe le prove (teoria e pratica).

3. Gli oneri derivanti dall'utilizzo/consumo dei mezzi antincendio e dei combustibili utilizzati, saranno interamente a carico del candidato, ovvero la Ditta richiedente dovrà mettere a disposizione tutta l'attrezzatura necessaria per lo svolgimento delle prove (tre manichette UNI 45, tre manichette UNI 70, lancia a getto variabile UNI 45 e UNI 70, 1 divisore UNI 70 X 2 UNI 45 con saracinesche, 1 Divisore UNI 70 X 2 UNI 70 con saracinesche, 1 premiscelatore di linea, 1 lancia schiuma a bassa espansione UNI 45 e UNI 70, disponibilità di un impianto antincendio per poter effettuare le prove e di un idoneo piazzale, liquido combustibile per l'effettuazione delle prove di spegnimento, liquido schiumogeno sufficiente per fare effettuare a tutti i candidati le prove di spegnimento, due autorespiratori a ciclo aperto, numero di bombole sufficienti per fare effettuare le prove a tutti i candidati; numero di maschere per autorespiratore sufficiente per poter fare effettuare a tutti i candidati le prove, maschere a filtri e filtri, numero sufficiente di estintori per fare effettuare a tutti i candidati le prove di spegnimento; completo antifiamma in numero sufficiente da farlo indossare a tutti i candidati;
4. Le date degli esami verranno pubblicate all'albo della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina e sul sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/vibo-valentia con un preavviso di 15 giorni. Le domande di cui all'articolo 3 pervenute oltre la data di pubblicazione del suddetto avviso, saranno valutate ed inserite per la sessione d'esame successiva.
5. I candidati giudicati idonei ad entrambe le prove di esame (teoria e pratica) verranno iscritti nel registro delle "Guardie ai Fuochi" della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina.

Articolo 6

Commissione d'esame per guardia ai fuochi

1. La Commissione per la prova di esami di cui al precedente art.5, incaricata di accertare il possesso dei requisiti di idoneità soggettiva e di capacità tecnica da parte degli aspiranti

“Guardia ai Fuochi”, è nominata dal Comandante della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina ed è composta da:

- a) Comandante della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina o da un Ufficiale superiore delegato - Presidente;
 - b) Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia o suo delegato - Membro;
 - c) Un Consulente Chimico di Porto di Vibo Valentia Marina - Membro;
 - d) Un Ufficiale inferiore e/o Sottufficiale della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina, con funzione di Segretario senza diritto di voto.
2. Per la prova pratica ciascun membro con diritto di voto esprimerà un giudizio in merito alla idoneità del candidato. La Commissione delibererà a maggioranza.

Articolo 7

Tesserino di riconoscimento delle guardie ai fuochi

1. All'atto dell'iscrizione nel registro guardie ai fuochi, la Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina rilascerà all'interessato una tessera di riconoscimento, munita di fotografia, che riporterà le generalità del soggetto nonché il numero e la data di iscrizione nel registro.
2. Il tesserino autorizza la guardia fuochi ad accedere in porto, limitatamente all'area interessata dall'intervento e per il tempo necessario per lo svolgimento dell'operazione. La tessera di riconoscimento, da esibire a richiesta dell'Autorità marittima, dei responsabili in materia di Security portuale e navale in occasione dell'accesso presso strutture portuali e navi soggette alla vigente normativa internazionale di settore (I.S.P.S. Code), nonché da qualsiasi Forza di polizia nell'esercizio delle proprie funzioni d'istituto.
3. In caso di smarrimento, furto, deterioramento o distruzione della tessera, dovrà essere fatta richiesta alla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina, corredata di relativa denuncia o di vecchia tessera da sostituire. La Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina rilascerà un duplicato, facendone menzione nella nuova tessera e nel registro.
4. Qualora la tessera smarrita o rubata e duplicata sia stata in seguito ritrovata, dovrà essere consegnata alla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina per l'annullamento.
5. In caso di sospensione dall'impiego operativo, prevista al seguente articolo 7, la tessera di riconoscimento dovrà essere depositata presso la Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina.
6. In caso di cancellazione, prevista al seguente articolo 7, la tessera dovrà essere restituita alla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina.

Articolo 8

Espletamento del servizio integrativo antincendio

1. Il servizio integrativo antincendio deve essere espletato dai Soggetti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, autorizzati ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento, per turni di guardia, in modo tale da assicurare una continua sorveglianza per tutta la durata delle operazioni per le quali lo stesso è necessario.
2. I Soggetti e le Imprese portuali autorizzati, devono assicurare turni di lavoro e di riposo adeguati in relazione alla tipologia/durata del servizio svolto e, comunque, rispettosi delle pertinenti norme in materia di sicurezza e lavoro.
3. I Soggetti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, autorizzati ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento, sono tenuti a comunicare preventivamente alla Capitaneria di porto, al pari delle successive variazioni, le tariffe massime delle varie prestazioni del servizio integrativo antincendio. Le tariffe sono comprensive di oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e di quant'altro dovuto dal richiedente il servizio. I compensi

sono liquidati dal destinatario della prestazione dietro presentazione di regolare documento commerciale.

4. La richiesta e l'assegnazione delle guardie ai fuochi deve avvenire con sufficiente anticipo sull'orario d'inizio delle operazioni portuali / bunkeraggi / lavori con fiamma, in modo tale da consentire un'adeguata pianificazione del servizio.

Articolo 9

Sospensione dall'impiego operativo/cancellazione dal registro guardie ai fuochi

1. La Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina, sentiti l'Autorità di Sistema Portuale e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, può sospendere dall'impiego operativo una "guardia ai fuochi":
 - a) per inosservanza alle norme di questo regolamento;
 - b) per inosservanza alle norme che disciplinano l'attività nei porti;
 - c) per accertata negligenza nell'adempimento delle proprie mansioni;
 - d) se in servizio, in caso di mancato svolgimento degli indottrinamenti e degli addestramenti previsti.
2. Nei casi di comprovata gravità, la sospensione può essere estesa fino ad un anno, decorso il quale l'interessato dovrà frequentare un corso di recupero teorico/pratico, presso una delle società iscritte nel registro ex art. 68 Cod.Nav. o presso il concessionario, della durata di almeno una settimana ed un successivo periodo di affiancamento di almeno 15 giorni a personale dalla comprovata esperienza. Tale corso ed il periodo di affiancamento dovranno essere riportati nel registro delle attività di cui al successivo art. 11.
3. Costituisce sempre grave inosservanza qualsiasi violazione inerente la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro, così come il mancato rispetto delle norme inerenti l'impiego del personale relativamente ad orari di lavoro e alla fruizione del riposo in norme di legge e contrattazione collettiva sindacale.
4. La cancellazione dal registro di una "guardia ai fuochi" avverrà:
 - a) A domanda;
 - b) Per decesso;
 - c) Per perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
 - d) Per gravi motivi disciplinari (art. 1255 del Codice della Navigazione), fatti salvi i previsti profili di responsabilità civile e/o penale discendenti da comportamento illecito. Può costituire motivo disciplinare qualsivoglia violazione dei doveri scaturenti per la Guardia ai Fuochi dalla presente Ordinanza;
 - e) Per aver cumulato più di due anni di sospensione dall'impiego operativo negli ultimi cinque anni;
 - f) Per raggiungimento dell'età pensionabile prevista dalla vigente normativa.

Articolo 10

Doveri delle guardie ai fuochi

1. È dovere di tutte le "Guardie ai Fuochi":
 - I. Anche se dipendenti da concessionari, assicurare il proprio intervento in qualsiasi parte del porto su disposizione dell'Autorità Marittima o del Comando Provinciale dei VV.F, nonché, a richiesta, partecipare alle esercitazioni antincendio disposte dal Comandante del porto. A tal fine, ogni singola Guardia ai Fuochi, dovrà comunicare, senza ritardo, ogni eventuale variazione del proprio recapito telefonico, riportato nella domanda di iscrizione;
 - II. In caso di eventi straordinari, presentare all'Autorità Marittima, un circostanziato rapporto;

- III. Informare l'Ufficiale di servizio della nave, circa gli eventuali inconvenienti riscontrati, informando, anche tempestivamente, nei casi più gravi, la Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina, i Vigili del Fuoco ed il Direttore della società/concessionario, come definito al successivo articolo 10;
- IV. Non lasciare il proprio posto di servizio se non ad operazioni ultimate ovvero prima di essere stato rilevato da altra guardia fuochi;
- V. Segnalare immediatamente all'Autorità Marittima il verificarsi di eventuali inquinamenti delle acque marittime;
- VI. Portare con sé il tesserino di riconoscimento, rilasciato dalla Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina, ovvero documento comprovante il possesso dell'autorizzazione ex art.20 della Legge n.850/1973 di altra Autorità Marittima;
- VII. In caso di mancato svolgimento di almeno un anno di attività negli ultimi cinque anni, eseguire presso la società/concessionario da cui dipende, un corso di recupero teorico/pratico della durata di almeno una settimana ed un successivo affiancamento a personale di comprovata esperienza di almeno 15 giorni, da annotare nel registro delle attività di cui al successivo art. 11;
- VIII. In operazione di estinzione incendio e/o soccorso tecnico urgente in ambito portuale potranno essere dispiegati i servizi di guardia ai fuochi, su richiesta dell'Autorità Marittima e sotto il coordinamento operativo dei Vigili del Fuoco.

Articolo 11

Società/concessionari

- 1. Le società e i concessionari potranno svolgere il servizio integrativo antincendio, nelle aree di cui all'articolo 1, esclusivamente a seguito di rilascio di autorizzazione ai sensi dell'art. 20 della Legge n.850/1973, previo accertamento circa la sussistenza dei requisiti di idoneità e di capacità tecnica di cui al presente regolamento.
- 2. È consentito l'intervento coordinato di più società per una stessa prestazione d'opera, predisponendo preventivamente uno specifico piano operativo che indichi un responsabile tecnico dell'attività e un responsabile tecnico per i singoli operatori e attuando in ogni caso le disposizioni di cui al Decreto Legislativo N. 81 del 2008.

Articolo 12

Rilascio dell'autorizzazione alle società/concessionari

- 1. Le Società/concessionari che intendono ottenere l'autorizzazione a svolgere il servizio integrativo antincendio, ai sensi dell'art.20 della Legge n.850/1973, devono presentare apposita istanza alla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina, conforme all'**allegato 3** al presente Regolamento.
- 2. Il rilascio dell'autorizzazione, è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere iscritte nel registro delle imprese ed alla C.C.I.A., avendo nel proprio oggetto sociale l'indicazione specifica del servizio integrativo antincendio (solo per le società che operano conto terzi);
 - b) avere la sede legale nel territorio dello Stato;
 - c) la sede operativa deve essere dotata di un impianto VHF in grado di operare sui canali internazionali 10, 12, 14, 16, conforme alla vigente normativa di settore, unitamente ad un apparato telefonico;
 - d) insussistenza di procedure di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o altro procedimento civile;
 - e) insussistenza dell'applicazione di misure di cui al D. Lgs. n. 159/2011.

3. All'istanza deve essere allegato l'elenco delle guardie ai fuochi dipendenti, che non dovrà essere inferiore a 3 (tre) unità per squadra, nonché l'elenco delle dotazioni individuali e collettive di cui all'art. 16 del presente Regolamento.
4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo, **sarà necessario il preventivo parere conforme del Comando Provinciale dei VV.F., ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 850/1973,** che verrà acquisito a cura della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina, nell'ambito del quale verrà valutata anche la consistenza del personale e delle dotazioni delle società/concessionari.
5. Il rilascio dell'autorizzazione o l'eventuale diniego verranno comunicati all'interessato nelle forme previste dalla legge.
6. Le società che operano conto terzi, una volta ottenuta l'autorizzazione, devono procedere, senza ritardo, a richiedere l'iscrizione nel registro ex art. 68 Cod. Nav. alla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina e/o all'Autorità Portuale di Gioia Tauro, in relazione al luogo ove verrà svolta l'attività.

Articolo 13

Obblighi delle società/concessionari autorizzati

1. È dovere delle società/concessionari autorizzati:
 1. osservare e far osservare il presente regolamento, le norme in vigore e ogni altra disposizione in materia emanata dalle competenti Autorità;
 2. mantenere un organico di guardie ai fuochi congruo al tipo di attività da svolgere, secondo le previsioni indicate nel parere dei VV.F. di cui al precedente articolo 10.3;
 3. esercitare il servizio integrativo antincendio solo ed esclusivamente tramite l'impiego di guardie ai fuochi autorizzate dall'Autorità Marittima;
 4. essere in regola con tutti gli aspetti amministrativi, sanitari, fiscali, doganali, contrattuali, previdenziali ed assicurativi del personale dipendente, con particolare riguardo alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii, nonché delle altre norme vigenti in materia;
 5. designare tra le "guardie ai fuochi" dipendenti un "direttore" responsabile del servizio, che sia preposto ad organizzare e dirigere il servizio, a sovrintendere alla disciplina e all'aggiornamento professionale del personale. Tutti gli atti prodotti dal direttore dovranno essere controfirmati da uno dei soggetti titolati ad esprimere la volontà della società, a meno di espressa procura;
 6. conservare e mantenere un "registro delle attività" sul quale siano riportati i servizi svolti, l'avvicendamento nominativo del personale, eventuali corsi e periodi di affiancamento, nonché brevi note sull'esito del servizio stesso, con particolare riguardo a possibili eventi straordinari. Tale registro deve essere giornalmente vistato dal direttore ed esibito ogni qual volta richiesto dall'Autorità Marittima o dai VV.F.;
 7. avere disponibili e mantenere sempre in perfetta efficienza le dotazioni di servizio di cui all'articolo 17 della presente ordinanza;
 8. assicurare l'intervento in qualsiasi parte del porto su disposizione dell'Autorità Marittima, nonché partecipare alle esercitazioni antincendio disposte dal Comandante del porto.

Articolo 14

Servizio a bordo delle navi per lavori con uso di fiamma

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinanza n. 55/2009 del 12.12.2009 (disciplina Uso Fiamma a bordo), considerato che il servizio integrativo antincendio è riservato al personale contrattualizzato dai Soggetti o Imprese portuali autorizzati, e fermo restando altresì la possibilità, per il Comandante della nave, di impiegare personale facente parte

dell'equipaggio, purché qualificato ed idoneo (previa presentazione, all'Autorità marittima dell'idonea documentazione: piani antincendio della nave, certificati STCW attestanti che il personale da impiegare nella sorveglianza ha effettuato il corso antincendio di base, elenco del materiale di protezione antincendio individuale disponibile), l'Autorità marittima si riserva di obbligare la nave ad usufruire del servizio integrativo antincendio espletato da terzi, nei seguenti casi:

- a) se ritenuto opportuno, sentito il Chimico del porto e/o il Comando dei VVF, in base ad analisi di valutazione dei rischi connessi ai lavori da effettuare;
- b) se disposto espressamente dal Chimico del porto nel "Certificato di non pericolosità";
- c) se richiesto dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco sulla base della valutazione del rischio elaborata dal datore di lavoro.

Articolo 15

Sospensione/revoca dell'autorizzazione delle società/concessionari

1. La Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina può, sentito il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e, se del caso, l'Autorità Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, sospendere dall'attività una società/concessionario, fino alla regolarizzazione delle condizioni di esercizio, in qualsiasi momento e senza diritto ad alcun indennizzo, qualora:
 - a) non sia più in possesso di alcuni dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione;
 - b) non ottemperi al presente regolamento e ad ogni altra norma che disciplini la materia;
 - c) abbia violato le norme concernenti la prevenzione degli infortuni e la tutela della sicurezza e dell'igiene del lavoro.
2. Al termine del periodo di sospensione la società/concessionario potrà riprendere l'attività.
3. La Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina può, sentito il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e, se del caso, l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, revocare l'autorizzazione di una "società/concessionario", senza diritto ad alcun indennizzo, qualora ricorrano le condizioni di sospensione di cui al comma 1 ma ritenute di gravità tale da comportare la revoca.

Articolo 16

Tariffe

1. I Soggetti collettivi autorizzati di cui all'articolo 1, comma 4, sono tenuti a comunicare preventivamente alla Capitaneria di porto, al pari delle successive variazioni, le tariffe massime delle varie prestazioni del *servizio integrativo antincendio*. Le tariffe sono comprensive di oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e di quant'altro dovuto dal richiedente il servizio. I compensi sono liquidati dal destinatario della prestazione dietro presentazione di regolare documento commerciale.

Articolo 17

Pianificazione e regolamentazione interna

1. I responsabili delle società/concessionari devono redigere dei piani interni dai quali risultino chiaramente:
 - a) la nomina del direttore responsabile del servizio previsto dall'articolo 11, comma 5;
 - b) le dotazioni collettive e individuali a disposizione delle "guardie ai fuochi";
 - c) le modalità di svolgimento del servizio (turnazioni, redazione dei rapporti, divise da indossare, targhette di riconoscimento ecc.);
 - d) le procedure operative da tenere in servizio e gli obblighi da assolvere.

2. Una copia del piano suddetto dovrà essere consegnata alla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina ed al Comando Provinciale dei VV.F. di Vibo Valentia.

Articolo 18

Aggiornamento ed addestramento

1. Le guardie ai fuochi hanno l'obbligo di:
 - a) mantenere il necessario aggiornamento professionale per l'espletamento dell'attività;
 - b) effettuare la regolare attività di addestramento cui devono provvedere, almeno una volta l'anno, le società/concessionari da cui dipendono.
2. Le società/concessionari hanno l'obbligo di:
 - a) provvedere all'aggiornamento professionale delle guardie ai fuochi dipendenti;
 - b) organizzare l'attività addestrativa per le guardie ai fuochi dipendenti in modo tale che ognuna di esse partecipi a detta attività almeno una volta l'anno;
 - c) tenere un "registro per l'addestramento", su cui verranno annotate, di volta in volta, le eventuali note di aggiornamento, le attività addestrative ed il personale interessato o partecipante. Detto registro dovrà essere messo a disposizione dell'Autorità Marittima e dei VV.F. dietro semplice richiesta.
3. Il programma di addestramento, deve prevedere, oltre che gli argomenti previsti dall'art. 4 del presente Regolamento, anche adeguati momenti riservati ad approfondimenti della disciplina e ad aggiornamento.
4. L'attività di addestramento può prevedere anche l'effettuazione di esercitazioni, preventivamente concordate con la l'Autorità Marittima e con il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Vibo Valentia, che devono simulare concretamente le situazioni operative derivanti dagli scenari d'incidente possibili ed ipotizzabili in ambito portuale. Ogni esercitazione dovrà concludersi con la stesura di una scheda/relazione descrittiva dell'attività svolta ed evidenziante le eventuali criticità rilevate e le correlate e conseguenti iniziative correttive attuate.

Articolo 19

Dotazioni individuali e collettive

1. Le Società/concessionari devono avere la disponibilità di dotazioni idonee a garantire il regolare svolgimento del servizio.
2. Le dotazioni individuali e collettive delle società/concessionari, comunicate all'atto della presentazione dell'istanza di cui all'art. 10, verranno valutate dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia, nell'ambito del parere conforme di cui all'articolo 9 del presente Regolamento, rilasciato ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 850/1973.
3. Il Comando Provinciale VV.F. di Vibo Valentia, potrà disporre l'aggiornamento e/o l'incremento delle dotazioni collettive in relazione all'attività da svolgere o anche a seguito di specifiche esigenze.
4. Tutto l'equipaggiamento deve essere regolarmente revisionato e controllato, al fine di garantirne la piena affidabilità. L'elenco delle dotazioni/equipaggiamenti e le attività di controllo periodico, di funzionalità, di manutenzione ordinaria e straordinaria e di revisione, devono puntualmente essere annotate su un apposito "registro delle dotazioni" che dovrà essere messo a disposizione dell'Autorità Marittima e dei VV.F. dietro semplice richiesta.
5. Le guardie ai fuochi hanno l'obbligo, in servizio, di indossare una divisa prescelta dalla società/concessionario che li renda facilmente identificabili.

6. Ogni guardia ai fuochi deve essere adeguatamente equipaggiata e dotata di adeguati sistemi/apparati di comunicazione, idonei per essere impiegati in atmosfere potenzialmente esplosive.
7. Ogni guardia ai fuochi in servizio deve essere dotata di dotazioni di protezione individuali, conformi alle vigenti normative, in conformità alle prescrizioni identificate dal Datore di lavoro nel documento di valutazione dei rischi.
8. Gli automezzi impiegati in occasione dell'espletamento del servizio integrativo antincendio devono essere in piena efficienza, corredati di adeguati mezzi/sistemi di comunicazione ed adeguatamente equipaggiati di attrezzature tecniche e di dispositivi di protezione individuali aggiuntivi a quelli già in dotazione alle guardie ai fuochi in servizio.

NR. 1 bollo assolto in modo
virtuale autorizzazione
Agenzia delle Entrate di _____
nr. _____ del _____
Ovvero, ove impossibilitati,
bollo in formato cartaceo.

Alla CAPITANERIA DI PORTO
Sezione Tecnica
89900 VIBO VALENTIA MARINA
cp-vibovalentia@pec.mit.gov.it

Il/la sottoscritto/a	nato/a	() il
residente a	() via	n. CAP
codice fiscale	n. telefono	email/pec

CHIEDE

di essere ammesso/a all'esame di cui all'articolo 4 del "regolamento per il servizio integrativo antincendio nei porti del circondario marittimo di Vibo Valentia Marina" e, in caso di esito favorevole dello stesso,

CHIEDE

di essere iscritto/a nel *registro delle guardie ai fuochi* tenuto da codesta Capitaneria di Porto.

DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, DI

- a) avere cittadinanza italiana (o _____, Paese membro dell'Unione Europea);
- b) aver assolto gli obblighi scolastici e conseguito il seguente titolo di studio:
_____;
- c) ☐ avere idoneità psico-fisica (analogamente a quanto viene richiesto per l'iscrizione nel personale volontario discontinuo dei Vigili del fuoco) accertata: dall'Ufficio di sanità marittima di _____; o, *in alternativa*: ☐ da Ufficiale sanitario di una pubblica amministrazione, e ne allega la relativa certificazione;
- d) saper nuotare e vogare; a tal proposito allega: ☐ certificato di nuoto e voga rilasciato da _____ o, *in alternativa*: ☐ estratto di iscrizione nelle matricole della Gente di mare di _____; o, *in alternativa*: copia della abilitazione al salvamento in mare, rilasciata da _____;
- e) non aver riportato condanne per i reati di cui all'articolo 238, punto 4, del regolamento di esecuzione al Codice della navigazione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- f) ☐ avere frequentato apposito corso di formazione previsto dal regolamento e aver superato il relativo esame finale; o, *in alternativa* ☐ essere in possesso dell'attestato di frequenza rilasciato da istituto riconosciuto dei moduli STCW A-VI/-2 e A-VI/3, allegato alla presente. ☐ essere iscritto negli elenchi del personale discontinuo o volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; o, *in alternativa*: ☐ aver prestato servizio presso il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, senza demerito, per almeno 12 mesi negli ultimi 5 anni.

_____, li _____

Il/La richiedente/dichiarante

PROGRAMMA ESAME TEORICO

Tabella 1 – Competenza in merito alla prevenzione incendi e lotta antincendio a bordo dei natanti	
Competenza	Conoscenza, comprensione e abilità
Ridurre al minimo il rischio d'incendio e mantenere uno stato di prontezza per rispondere alle situazioni di emergenza concernenti gli incendi	Organizzazione della lotta antincendio di bordo. Ubicazione dei mezzi antincendio e le vie di fuga di emergenza. Elementi dell'incendio e dell'esplosione (il triangolo del fuoco). Tipi e cause di accensione. Materiali infiammabili, i rischi d'incendio e la propagazione del fuoco. Necessità di una continua vigilanza. Azioni da effettuare a bordo di una nave. Individuazione del fumo e del fuoco ed i sistemi automatici di allarme. Classificazione degli incendi e gli adatti agenti estinguenti.
Combattere ed estinguere l'incendio	Mezzi antincendio e loro ubicazione a bordo istruzioni su: 1. installazioni fisse; 2. equipaggiamento per squadre antincendio; 3. attrezzatura personale 4. gli apparati e le dotazioni per la lotta antincendio; 5. metodi di lotta antincendio; 6. agenti estinguenti; 7. procedure per la lotta antincendio; 8. uso dell'autorespiratore per combattere l'incendio ed effettuare salvataggi.

Tabella 2 – Competenza in merito alla lotta antincendio avanzata a bordo di natanti	
Competenza	Conoscenza, comprensione e abilità
Controlla le operazioni antincendio a bordo delle navi	Procedure di lotta antincendio in mare e in porto con particolare enfasi sull'organizzazione, tattiche e comando. Uso dell'acqua per estinguere l'incendio, l'effetto sulla stabilità della nave, precauzioni e procedure correttive. Comunicazioni e coordinamento durante le operazioni di lotta antincendio. Controllo della ventilazione, includendo l'estrazione del fumo. Controllo degli impianti elettrici e del combustibile. Rischi del processo di lotta antincendio (distillazione secca, reazioni chimiche, ritorno di fiamma in caldaia, ecc.). Lotta contro l'incendio interessante merci pericolose. Precauzioni contro l'incendio e i rischi associati con lo stivaggio e maneggio dei materiali (pitture, ecc.). Gestione e controllo di persone infortunate. Procedure per il coordinamento con le squadre antincendio di terra
Organizza e addestra le squadre antincendio	Preparazione dei piani di emergenza. Composizione e assegnazione del personale alle squadre antincendio Strategie e tattiche per il controllo dell'incendio nelle varie zone della nave
Ispeziona e revisiona i rilevatori d'incendio, i sistemi e l'equipaggiamento antincendio	Sistemi di rivelazione incendio; sistemi antincendio fissi; equipaggiamento antincendio portatile e mobile; compreso le apparecchiature, le pompe e le attrezzature di soccorso, salvataggio, rianimazione, protezione personale e di comunicazione. Requisiti per le ispezioni di legge e di classificazione.
Indaga e compila i rapporti sugli incidenti interessanti l'incendio	Valutazione della causa degli incidenti coinvolgenti l'incendio.

Tabella 3 – Competenza in merito all'organizzazione antincendi dei porti e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Argomenti specifici
• Disposizioni antincendio generali in ambito portuale • Disposizioni antincendio specifiche nei porti del Circondario marittimo di Vibo Valentia Marina (Ordinanza Bunkeraggio, merci pericolose, uso fiamma etc.) • Organizzazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; • Organizzazione del servizio antincendio portuale da parte dei Vigili del Fuoco.

Tabella 4 – Competenza in merito alle classificazioni di merci pericolose e procedure per lavori uso fiamma
Argomenti specifici
• Cenni di elementi di chimica e pericolosità delle merci • Conoscenza e classi di pericolosità IMO e le loro principali caratteristiche • Controlli e precauzioni da attuare durante lo svolgimento di lavori con fonti termiche

Le domande d'esame, due per tabella, saranno scelte dal candidato stesso prima dell'inizio della prova teorica, mediante estrazione delle stesse da apposita urna predisposta dalla Commissione, contenente tutti gli argomenti d'esame divisi per tabella; gli argomenti d'esame, una volta estratti, non verranno reinseriti nell'urna, salvo diversa decisione della Commissione in ragione del numero di candidati.

Per i candidati che all'atto della presentazione della domanda siano in possesso di un attestato di frequenza, rilasciato da un Istituto riconosciuto, dei Moduli STCW A-VI/1-2 e A-VI/3 la prova teorica sarà limitata alla verifica della conoscenza delle sole competenze di cui alla Tabella 3, oltre che del piano antinquinamento per gli aspetti dei Vigili del Fuoco, attraverso la scelta di due argomenti mediante estrazione, secondo le modalità sopra descritte.

I candidati risultati idonei dalla prova teorica verranno ammessi alla successiva prova pratica.

PROVA PRATICA

La prova pratica consisterà nella verifica delle seguenti competenze minime da parte del candidato:

- I. Vestizione e utilizzo in maniera corretta dei più comuni DPI (completo antifiama e autorespiratore);
- II. Utilizzo pratico delle più comuni attrezzature antincendio (Manichette, raccordi, lance e realizzazione di uno stendimento) nonché verifica della conoscenza, almeno teorica, dei sistemi di produzione della schiuma antincendio;
- III. Estinzione di un principio di incendio con l'utilizzo di differenti tipologie di estintori (CO₂, polvere, idrico), nonché con l'impiego di acqua per il tramite dello stendimento realizzato.

NR. 1 bollo assolto in modo
virtuale autorizzazione
Agenzia delle Entrate di _____
nr. _____ del _____
Ovvero, ove impossibilitati,
bollo in formato cartaceo.

Alla CAPITANERIA DI PORTO
Sezione Tecnica
89900 VIBO VALENTIA
MARINA
cp-vibovalentia@pec.mit.gov.it

Il/la sottoscritto/a		
legale rappresentante della Società/Associazione/Ditta/Impresa		
con sede legale in	Provincia di	
in via	n.	CAP
Codice Fiscale/ partita IVA		
Telefono	Fax	e-mail/PEC

CHIEDE

☐ **L'autorizzazione** ☐ **Il rinnovo dell'autorizzazione** a svolgere servizio integrativo antincendio nell'ambito del Circondario marittimo di Vibo Valentia Marina, ai sensi del Regolamento per il servizio integrativo antincendio nei porti del circondario marittimo di Vibo Valentia Marina vigente.

A tal fine, comunica di:

- avere la sede sociale nel territorio dello Stato e sede operativa nel Circondario marittimo di Vibo Valentia Marina;
- garantire un servizio di rintracciabilità con la Capitaneria di porto di Vibo Valentia (h24), fornendo un elenco sempre aggiornato dei nominativi e relativi recapiti telefonici del personale di volta in volta in servizio per le emergenze;
- mantenere un numero minimo di dotazioni di primo intervento ubicate nelle vicinanze dell'ambito portuale tenendo informata l'Autorità marittima circa la loro allocazione;
- disporre di un organico - secondo quanto precisato dall'art. 10, comma 3, del "*regolamento per il servizio integrativo antincendio nei porti del circondario marittimo di Vibo Valentia Marina*" - in numero minimo non inferiore a 3 unità, iscritte nel registro di cui all'art. 3;
- assicurare turni di lavoro e di riposo adeguati in relazione alla tipologia/durata del servizio svolto e comunque rispettosi delle pertinenti norme in materia di sicurezza e lavoro; il numero del personale dipendente dalla Società è idoneo a soddisfare le esigenze operative di un servizio adeguato ed efficiente;
- applicare al personale dipendente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro "guardie ai fuochi";
- essere in possesso di dotazioni individuali e collettive previste dall'ordinanza in vigore;
- essere iscritta nel registro ex articolo 68 del Codice della Navigazione, ovvero di aver presentato istanza di iscrizione;

- essere iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (allegando copia della relativa visura camerale).

ALLEGA

La documentazione in materia di sicurezza e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ovvero D.Lgs. n. 272/99 ove applicabile, e precisamente:

- valutazione dei rischi, in cui risultino annoverate le attività per le quali si richiede l'autorizzazione;
- dichiarazione sostitutiva attestante l'adeguamento alla pertinente normativa di sicurezza e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

_____, li _____

IL RICHIEDENTE